MISURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE IN FAVORE DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Art. 4

Graduatoria delle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Fino al 31 dicembre 1986, i soggetti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo immediatamente eseguibili, che siano in possesso dei requisiti previsti per accedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, sono inseriti, su loro richiesta, nelle graduatorie definitive in vigore, con l'attribuzione del punteggio previsto dalle disposizioni che disciplinano l'assegnazione degli stessi alloggi. La domanda deve essere diretta, entro il termine di cui al precedente comma 1, al comune di residenza che, sulla base della documentazione prodotta, provvede d'ufficio all'aggiornamento della graduatoria, trasmettendo la domanda e la documentazione alla commissione assegnazione alloggi, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, o alla analoga commissione prevista dalla legge regionale; la commissione verifica il punteggio attribuito, richiedendone al comune la rettifica qualora non corrispondente alle disposizioni in vigore. La graduatoria aggiornata e' definitiva ed e' resa pubblica mediante affissione, per quindici giorni, a cura dello stesso comune, sul foglio degli annunzi legali della provincia, allorche' sia trascorso almeno un mese dalla precedente pubblicazione. Ai soggetti di cui al precedente comma 1 devono essere destinate prioritariamente le abitazioni resesi disponibili ai sensi degli articoli 5 e 8 del presente decreto. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, settimo ed ottavo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, anche qualora non ricorrano le condizioni previste dalla lettera d) del quinto comma del suddetto articolo. La riserva di cui all'articolo 21 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, e' prorogata sino al 31 dicembre 1986 e le percentuali ivi previste sono rispettivamente aumentate al cinquanta ed al trenta per cento.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1984, non più in vigore dal 31 gennaio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 1984, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-amministrative-e-finanziarie-in-favore-dei-comuni-ad-alta-1984/art-4-graduatoria-delle-assegnazioni-di-alloggi-di-edilizia-residenziale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it